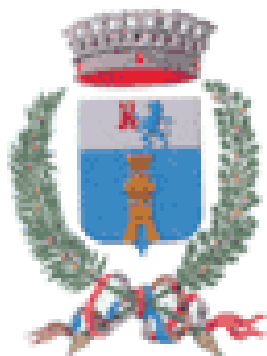


COMUNE DI
CASSAGO BRIANZA



STATUTO COMUNALE

Approvato con Deliberazione C.C. n. 26 del 22.3.2001 e n. 39 del 16.7.2001,
entrambe esecutive atti O.R.E.CO. Milano n. 31 del 30.7.2001

Modificato con Deliberazione C.C. n. 56 del 29.09.2005

INDICE STATUTO

Art.	1	Principi generali programmatici	Pag.	5
Art.	2	Statuto	Pag.	5
Art.	3	Finalità	Pag.	6
Art.	4	Le funzioni del comune	Pag.	6
Art.	5	Programmazione e forme di cooperazione	Pag.	7
Art.	6	Territorio e sede comunale	Pag.	8
Art.	7	Albo pretorio	Pag.	8
Art.	8	Stemma e gonfalone	Pag.	8
Art.	9	Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate. coordinamento degli interventi	Pag.	9
Art.	10	Tutela dei dati personali.	Pag.	9
Art.	10/bis	Pari opportunità.	Pag.	9

PARTE I - ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I – ORGANI ELETTIVI

Art.	11	Organi	Pag.	10
Art.	12	Consiglio Comunale	Pag.	10
Art.	13	Consiglieri Comunali – Convalida – Programma di Governo.	Pag.	10
Art.	14	Funzionamento – Decadenza dei Consiglieri	Pag.	11
Art.	15	Competenze ed attribuzioni	Pag.	12
Art.	16	Esercizio della potestà regolamentare	Pag.	13
Art.	17	Sessioni e convocazioni	Pag.	13
Art.	18	Commissioni	Pag.	14
Art.	19	Attribuzioni delle commissioni	Pag.	14
Art.	20	Costituzione di commissioni speciali	Pag.	14
Art.	21	Consiglieri	Pag.	15
Art.	22	Diritti e doveri dei Consiglieri	Pag.	15
Art.	23	Gruppi Consiliari	Pag.	16
Art.	24	Giunta Comunale	Pag.	16
Art.	25	Nomina e prerogative	Pag.	16
Art.	26	La Giunta – composizione e presidenza	Pag.	17
Art.	27	Funzionamento della Giunta	Pag.	17
Art.	28	Attribuzioni	Pag.	17
Art.	29	Cessazione dalla carica di assessore	Pag.	18
Art.	30	Decadenza della Giunta – mozione di sfiducia	Pag.	19
Art.	31	Deliberazioni degli organi collegiali	Pag.	19
Art.	32	Sindaco	Pag.	20
Art.	33	Linee programmatiche	Pag.	20
Art.	34	Dimissioni del Sindaco	Pag.	20
Art.	35	Vice Sindaco	Pag.	20
Art.	36	Delegati del Sindaco	Pag.	21
Art.	37	Attribuzioni di amministrazione	Pag.	21
Art.	38	Attribuzioni di vigilanza	Pag.	22
Art.	39	Attribuzioni di organizzazione	Pag.	22
Art.	40	Attribuzioni quale ufficiale di governo	Pag.	22

Titolo II – ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I – Segretario Comunale

Art.	41	Stato giuridico e funzioni	Pag.	23
Art.	42	Attribuzioni consultive e di garanzia.	Pag.	23
Art.	43	Vice Segretario	Pag.	23

Capo II - Uffici

Art.	44	Principi strutturali ed organizzativi	Pag.	24
Art.	45	Organizzazione del personale	Pag.	24
Art.	46	Struttura	Pag.	25
Art.	47	Personale	Pag.	25
Art.	48	Responsabili degli uffici e dei servizi e loro funzioni	Pag.	25
Art.	48/bis	Responsabili di posizioni organizzative, di servizi e di uffici	Pag.	26
Art.	49	Avocazione	Pag.	26

Titolo III – SERVIZI

Art.	50	Forme di gestione	Pag.	26
Art.	51	Gestione in economia	Pag.	27
Art.	52	Azienda speciale	Pag.	27
Art.	53	Istituzione	Pag.	27
Art.	54	Consiglio di Amministrazione	Pag.	28
Art.	55	Il Presidente	Pag.	28
Art.	56	Il Direttore	Pag.	28
Art.	57	Società	Pag.	28
Art.	58	Concessione a terzi	Pag.	29

Titolo IV – CONTROLLO INTERNO

Art.	59	Principi e criteri	Pag.	29
Art.	60	Revisore del conto	Pag.	29
Art.	61	Analisi e controlli	Pag.	30

Parte II – ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I – Organizzazione territoriale

Art.	62	Organizzazione Sovracomunale	Pag.	32
Art.	63	Municipio	Pag.	32

Capo II – Forme collaborative

Art.	64	Principio di cooperazione	Pag.	32
Art.	65	Convenzioni	Pag.	32
Art.	66	Consorzi	Pag.	33
Art.	67	Unione di Comuni	Pag.	33
Art.	68	Accordi di programma	Pag.	33

Titolo II – PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.	69	Partecipazione	Pag.	33
------	----	----------------	------	----

Capo I – Iniziativa politica e amministrativa

Art.	70	Interventi nel procedimento amministrativo	Pag.	34
Art.	71	Istanze, Petizioni, Interrogazioni	Pag.	34
Art.	72	Proposte	Pag.	35
Art.	73	Azione popolare	Pag.	35

Capo II – Associazionismo e partecipazione

Art.	74	La valorizzazione delle Associazioni	Pag.	35
Art.	75	Gli organismi di partecipazione	Pag.	36
Art.	76	Incentivazione	Pag.	36
Art.	77	Partecipazione alle commissioni	Pag.	36

Capo III – Referendum diritti di accesso

Art.	78	Referendum	Pag.	36
Art.	79	Procedure	Pag.	37
Art.	80	Indizione	Pag.	37
Art.	81	Consultazione referendaria	Pag.	38
Art.	82	Sospensioni e modifiche	Pag.	38
Art.	83	Diritto di accesso e di informazione	Pag.	38

Capo IV – Difensore civico

Art.	84	Istituzione del difensore civico	Pag.	39
Art.	85	L'elezione del difensore civico	Pag.	39

Titolo III – FUNZIONE NORMATIVA

Art.	86	La deliberazione dello Statuto	Pag.	40
Art.	87	Revisione dello Statuto	Pag.	40
Art.	88	Ordinanze	Pag.	41
Art.	89	Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute	Pag.	42

NUOVO STATUTO COMUNALE

Art. 1 Principi generali programmatici

1. Il Comune di Cassago Brianza è ente locale autonomo che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune di Cassago Brianza ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria che opera nei limiti stabiliti dal presente Statuto, dai Regolamenti e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica. In questo ambito l'autonomia impositiva potrà tenere conto delle specifiche esigenze di categorie di persone che si trovano in condizioni di particolare bisogno, nonché di fatti e situazioni contingenti ed eccezionali che legittimano, in relazione alla concretezza e specificità dei casi, il differimento dell'esercizio dei poteri impositivi o l'agevolazione nel versamento dei tributi comunali.
3. Il Comune di Cassago Brianza ha autonomia impositiva e finanziaria, che opera nei limiti stabiliti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. L'attività del Comune di Cassago Brianza nel campo tributario si informa ai principi della Legge 27.7.2000, n. 212, estesi a chiunque svolga attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi comunali. In particolare il Comune di Cassago Brianza dovrà attenersi ai seguenti principi:
 - a) dovrà assicurare la conoscibilità degli atti attraverso la loro notifica al contribuente;
 - b) non dovrà richiedere documentazioni ed informazioni al contribuente che siano già in possesso dell'ente o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal cittadino;
 - c) non potrà stabilire adempimenti che abbiano scadenze anteriori al 60° giorno dall'entrata in vigore della nuova disposizione.
5. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'Amministrazione comunale, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
6. Le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello, nonché l'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione comunale, saranno disciplinate in conformità a quanto stabilito dall'art. 11 della Legge 27.7.2000, n. 212, da apposito regolamento comunale.
7. L'autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
8. E' ente democratico che crede nei principi della pace, della solidarietà, dell'eguaglianza dei popoli e del diritto alla loro autodeterminazione, della libertà e della giustizia.

Art. 2 Statuto

1. Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, e in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze. Lo statuto stabilisce altresì i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni e province, le modalità della

partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

2. Nella gerarchia delle fonti si qualifica come atto di normazione secondaria speciale nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
3. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle province.
4. Nelle materie di competenza comunale, fermo restando il rispetto dei principi fissati ed enunciati dalla legge, ove la legislazione statale non abbia statuito espressa disposizioni cogenti (es. norme penali) e contrastanti con le norme statutarie nell'ambito del territorio comunale si applicano queste ultime.

Art. 3 Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
3. La potestà di governo del Comune per l'esercizio delle competenze e funzioni ha come riferimento l'ambito di interesse locale.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con la attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
 - e) la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi, la garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
 - f) il rispetto e la tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
 - g) il riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.
 - h) la tutela e valorizzazione, nell'ambito del proprio territorio, del patrimonio linguistico locale, al pari della lingua italiana.

Art. 4 . Le funzioni del Comune

1. Il Comune di Cassago Brianza è titolare secondo il principio di sussidiarietà di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e delle Regioni.
2. Il principio di sussidiarietà opera come principio regolatore del riparto e della attribuzione delle competenze al Comune nelle materie ove non vi sia stato un espresso conferimento di funzioni con leggi dello Stato e delle Regioni. Le attività ed iniziative volte al soddisfacimento diretto od indiretto di interessi generali della

comunità locale, individuabili nell'ambito spaziale del territorio comunale, sono di esclusiva competenza del Comune.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
4. Il Comune nelle sue diversificate articolazioni istituzionali non può interferire nelle funzioni esercitate dai soggetti di cui al precedente comma, finalizzate al soddisfacimento, secondo principi di adeguatezza, ragionevolezza e proporzionalità, di esigenze, bisogni ed interessi collettivi propri della comunità locale.
5. Il Comune è tenuto a predisporre gli strumenti operativi affinché i cittadini e le loro formazioni sociali esercitino in piena autonomia le predette funzioni, creando le condizioni per garantire il massimo di libertà, di democrazia e di responsabilità.
6. In particolare spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
7. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua sia forme di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
8. Il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:
 - a) pianificazione territoriale dell'area comunale;
 - b) viabilità e trasporto a livello locale;
 - c) servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani;
 - d) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;
 - e) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale;
 - f) le funzioni trasferite ai Comuni dalla legge 112/98 in attuazione del Capo I della Legge 15.3.97 n. 59;
 - g) ogni altra funzione attribuibile alla competenza comunale in applicazione del disposto di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
9. Il Comune gestisce servizi di competenza statale ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. N. 267/2000.
10. Il Comune collabora con la Provincia, sulla base di programmi, per la promozione ed il coordinamento nonché per la realizzazione di opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
11. La gestione di tali attività avviene attraverso le forme previste dall'art. 112 e segg. del D. Lgs. N. 267/2000 per la gestione dei servizi pubblici.
12. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti.

Art. 5. Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà, sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Il Comune ispira la propria azione amministrativa ai principi di imparzialità, buon andamento, razionalità ed economicità, la cui efficienza ed efficacia si concretizzi nella diminuzione dei tempi di risposta da parte dell'amministrazione ai bisogni della collettività.

Art. 6. Territorio e sede comunale

1. Il Comune è costituito dal nucleo di Cassago, dalle seguenti frazioni: Oriano e Tremoncino e dagli agglomerati: Campiasciutti, Zizzanorre, Rosello, Costa e Costaiola, storicamente riconosciute dalla Comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq 3.540 confinante con i Comuni di Nibionno, Bulciago, Cremella, Barzanò, Besana, Renate, Veduggio e Monticello. L'inizio del territorio comunale, nel rispetto della vigente normativa contenuta nel Codice della Strada, sarà segnalato con un cartello di segnalazione turistica recante la denominazione del comune in lingua italiana.
3. Il Palazzo Civico, sede comunale è ubicato in Cassago che è il capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere proposta, ai sensi degli artt. 12 e 13 della Legge Regionale 2 dicembre 1973 n. 52, dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 7 - Albo Pretorio

1. La Giunta comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario Comunale, fatta eccezione per la pubblicazione degli avvisi di deposito e di pubblicazione degli strumenti urbanistici generali e delle loro varianti e dei relativi piani attuativi di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art. 48 del vigente Statuto, cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Non è prevista la pubblicazione all'albo pretorio della determinazione dei responsabili dei servizi ed uffici, seppure se ne assicuri con apposito regolamento il diritto di accesso così come per tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 8. Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Cassago Brianza e con lo stemma concesso con Regio Decreto 13.12.1928 e Regie Lettere Patenti del 9.5.1929, che si presenta: "D'azzurro, alla torre quadrata, di due piani, d'oro; capo d'argento, al leone d'azzurro, sostenente con le branche anteriori un castello di rosso".
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati, salvo autorizzazione della giunta ove sussista un pubblico interesse legato a finalità di carattere generale.

Art. 9. Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone
Handicappate. Coordinamento degli interventi.

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n.104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D. Lgs. N. 267/2000, dando la priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.
3. All'interno del comitato viene individuato un soggetto referente che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

Art. 10. Tutela dei dati personali.

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n.675, e successive modifiche e integrazioni. La tutela dei dati personali, così come disciplinata dalle precitate norme vigenti nella materia, non può pregiudicare il legittimo esercizio dei diritti riconosciuti espressamente dalla legge ai cittadini, né può essere di ostacolo all'accesso ai dati ed alle informazioni in possesso degli uffici comunali ove tale accesso sia utile e funzionale all'esercizio delle cariche elettive comunali, od alla tutela di situazioni giuridiche soggettive concrete ed attuali, e puntualmente documentate.

Art. 10/bis . Pari opportunità

1. Il presente Statuto promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale e negli organi collegiali del Comune nonché in Enti ed aziende da esso dipendenti, garantendo con ciò condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'ambito dei precitati organismi istituzionali.
2. Le norme relative alla composizione degli organismi di cui al comma precedente si ispirano al principio stabilito in detto comma.

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I

ORGANI ELETTIVI

Art. 11 - Organi

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art.12 Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.
3. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
4. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
5. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco che lo convoca, ne dirige i lavori e l'attività secondo le norme del "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale". In caso di impedimento temporaneo o assenza del Sindaco le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio Comunale sono assunte nell'ordine:
 - a) Dal vice-sindaco nominato tra i componenti della Giunta ex art. 46 -2° comma- D. Lgs. N. 267/2000. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del vice-sindaco, gli assessori esercitano le funzioni sostitutive del vice-sindaco secondo l'ordine di elencazione nel provvedimento di nomina. In nessun caso l'assessore non consigliere può presiedere il Consiglio Comunale.
 - b) Dal consigliere anziano intendendosi per tale colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del Testo Unico 267/2000 con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 73, comma 11, del D. Lgs. soprariportato
 - c) Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui alla precedente lett. b)
6. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni; nomina i rappresentanti del Consiglio stesso presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
7. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza (c.d. voto limitato).

Art.13 – Consiglieri comunali – Convalida – Programma di governo

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 60, 61 e 63 del D. Lgs. N. 267/2000
3. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.
4. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
5. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
6. Con cadenza almeno annuale il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
7. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 14 – Funzionamento – Decadenza dei Consiglieri.

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
 - a) gli avvisi di convocazione con l'elenco degli oggetti da trattare redatti in forma scritta, dovranno essere recapitati ai consiglieri nel domicilio dagli stessi dichiarato utilizzando modalità rapide ed economiche d'invio, come fax, recapito da agenzie, internet, ecc., atte comunque ad attestare inequivocabilmente la data di ricezione. La consegna effettuata dal messo comunale non è pertanto esclusiva ma concorrente con le altre modalità da definirsi dettagliatamente nel Regolamento per il funzionamento del C.C.
 - b) rispetto al giorno di convocazione, il recapito dell'avviso di convocazione con l'elenco degli oggetti da trattare dovrà avvenire come segue, precisando che il giorno di consegna non viene computato:
 - b₁) almeno 5 giorni prima per gli argomenti da trattarsi in sessione ordinaria;
 - b₂) almeno 3 giorni prima per gli argomenti da trattarsi in sessione straordinaria;
 - b₃) nei casi di straordinaria urgenza è sufficiente che l'avviso con il relativo elenco degli oggetti sia recapitato 24 ore prima della seduta.
 - c) prevedere la differenziazione del numero di consiglieri necessario per la validità della seduta –numero che non potrà essere inferiore ad 1/3 dei consiglieri assegnati escluso il Sindaco- a seconda degli argomenti trattati e a seconda che si tratti di sedute di prima o seconda convocazione
2. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro 5 giorni dallo svolgimento della seduta stessa.
3. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute dell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio Comunale per l'approvazione e la conseguente dichiarazione. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro 10 giorni.
5. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi.

Art. 15 – Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
6. Nell'ambito delle competenze di indirizzo politico ed amministrativo del Consiglio comunale rientrano gli atti fondamentali che riguardano in particolare:
 - a) l'ordinamento comunale, tra cui lo Statuto e le sue variazioni, i regolamenti e gli altri atti a carattere normativo, fatta eccezione per i regolamenti e gli atti rimessi da particolari disposizioni di legge alla competenza dell'organo esecutivo;
 - b) il quadro istituzionale dell'Ente, quali la convalida degli eletti, l'elezione delle Commissioni consiliari ove sia prevista la rappresentanza della minoranza e di altri organi previsti dalla legge e dallo Statuto;
 - c) la relazione previsionale e programmatica, la pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, i bilanci; i piani degli investimenti indicanti gli interventi, i progetti preliminari di OO.PP. nel caso costituiscano varianti allo strumento urbanistico ai sensi dell'art.1 della legge 3 gennaio 1978, n.1, gli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'Ente e gli atti di indirizzo per la sua utilizzazione e gestione;
 - d) gli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale, di programmazione attuativa, di indirizzo sui criteri per la elaborazione e l'approvazione dei piani di recupero e di lottizzazione;
 - e) gli indirizzi sulla gestione delle istituzioni e degli organismi sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.
 - f) Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
7. Il Consiglio Comunale ha altresì competenza in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari.
8. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti di carattere economico o finanziario, dei quali il Revisore dei Conti abbia segnalato la necessità.
9. Il Consiglio può esprimere, all'atto della nomina ed in ogni altra occasione, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in enti, aziende, organismi societari ed associativi.

10. Il Consiglio può adottare ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, i propri orientamenti su temi ed avvenimenti di particolare e profondo interesse per la Comunità.
11. Il Consiglio Comunale, conformemente ai principi desumibili dall'art. 49, primo comma, del D. Lgs.n. 267/2000, e dall'art. 1, secondo comma, della L. 241/1990, allorché nelle materie di propria esclusiva competenza assuma deliberazioni dalle quali scaturiscano obbligazioni giuridiche a favore di terzi, adotta nel contesto delle deliberazioni medesime il correlativo impegno di spesa .

Art. 16 - Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
2. I regolamenti del Comune rispettano lo statuto e sono rivolti alla autonoma disciplina dell'organizzazione, degli organismi di partecipazione, del funzionamento degli organi e degli uffici e dell'esercizio delle funzioni, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere, ed alla popolazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 72 del presente Statuto.
4. I regolamenti possono essere sottoposti a Referendum nei limiti e secondo le modalità prescritte nel successivo art. 78 del presente Statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti, divenuta esecutiva -o dichiarata esecutiva ai sensi dell'art. 134 4° comma D. Lgs. N. 267/2000- la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale in libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso di deposito.
7. I regolamenti devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
8. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono puniti con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita nei regolamenti, disciplinanti le singole specifiche materie.

Art. 17 - Sessioni e convocazioni

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Il Consiglio comunale è convocato in sessione ordinaria quando siano iscritte all'ordine del giorno le proposte di deliberazione inerenti l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. È altresì convocato in sessione ordinaria per la presentazione delle linee programmatiche (di cui all'art. 48 D.Lgs. n° 267 ed all'art. 33 del vigente Statuto). Alla discussione non segue votazione.
3. Il Consiglio comunale è convocato in sessione straordinaria quando sia richiesto dalla Giunta ed in tal caso l'adunanza del Consiglio deve essere convocata entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Quando la convocazione del Consiglio Comunale sia richiesta da almeno un quinto dei Consiglieri, l'adunanza dovrà avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Qualora la richiesta di convocazione presupponga l'adozione di una deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, devono essere preventivamente richiesti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 , in relazione alle fattispecie individuate dalla precitata norma.
4. Il Consiglio è convocato dal Sindaco - Presidente, secondo le norme del regolamento.

Art. 18 - Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano
5. Non possono ricoprire la carica di componenti delle suddette commissioni coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 58 del D. Lgs. 267/2000

Art. 19 - Attribuzioni delle commissioni

1. Funzioni delle Commissioni consiliari permanenti sono:
 - a) approfondire l'esame delle proposte di deliberazione assegnate a ciascuna Commissione dal Consiglio;
 - b) esprimere pareri non vincolanti sulle questioni che il Sindaco o la Giunta ritengono opportuno rimettere al giudizio della Commissione competente per materia;
 - c) svolgere studi ed elaborare proposte su incarico conferito a ciascuna Commissione competente per materia;
2. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - a) la nomina del Presidente della Commissione, che viene decisa dal Consiglio comunale su proposta della Commissione stessa;
 - b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dal Comune;
 - c) forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 - d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

Art. 20 - Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. La commissione speciale, insediata dal Presidente del Consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione.

7. Il Sindaco o l'assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal regolamento consiliare.
8. Non possono ricoprire la carica di componenti delle suddette commissioni coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 58 del D. Lgs. 267/2000

Art. 21 - Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141 del D. Lgs. N. 267/2000.

Art. 22 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento; in particolare i Consiglieri comunali, nell'espletamento del loro mandato, hanno diritto:
 - a) di ottenere le informazioni di cui sono in possesso gli uffici, le istituzioni e gli enti dipendenti dal Comune con il dovere del segreto nei casi determinati dalla legge, secondo quanto stabilito dall'art.10 del presente statuto in materia di tutela dei dati personali;
 - b) di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
3. Il Comune, nella tutela dei propri diritti e interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori e al Sindaco che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'esercizio delle loro funzioni, si trovino implicati in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato o grado di giudizio, purché, a parere del Consiglio comunale, non ci sia conflitto d'interesse con l'ente. In caso di soccombenza l'Amministratore è tenuto a rimborsare la spesa al Comune. Provvede inoltre ad assicurare gli amministratori di cui all'articolo 77 -2° comma- D. Lgs. N. 267/2000 contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.
4. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
5. Gli amministratori di cui all'articolo 77 -2° comma- D. Lgs. N. 267/2000 devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 23 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare e designano un loro membro quale Capogruppo e referente nei confronti dell'Amministrazione.
2. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi risultanti eletti devono comunicare per iscritto al sindaco ed al segretario comunale, il nome dei Capigruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del Capogruppo. Le variazioni – efficaci dal giorno successivo a quello di avvenuta protocollazione – sottoscritte dai componenti il gruppo dovranno essere corredate dalla dichiarazione di rinuncia e di accettazione, rispettivamente rese dal capogruppo originariamente designato e da quello di nuova designazione. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo non componente la giunta che abbia riportato il maggior numero di voti.
4. Il consigliere che, in un momento successivo alle elezioni, intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al sindaco e al segretario comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Capogruppo di nuova appartenenza. È consentita la costituzione di gruppi composti anche da un solo consigliere.
5. Il regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
6. La Conferenza dei Capigruppo consiliari è presieduta dal Sindaco.

Art. 24 - Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta, nell'ambito di propria competenza, tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da sottoporre al Consiglio Comunale.

Art. 25 - Nomina e prerogative

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione promuovendo la presenza di ambo i sessi.
2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:
 - essere in possesso dei requisiti di candidabilità e di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale ai sensi degli artt. 60, 63, 64 e 65 del D. Lgs. N. 267/2000;
 - non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.
3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.
5. In conformità al principio di cui al precedente art. 10/bis e nei limiti in cui sia possibile, della Giunta Comunale dovrà essere chiamato a far parte almeno un membro appartenente ad uno dei due sessi.

Art. 26 - La Giunta - Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero minimo di 4 e massimo di 6 assessori. Il Sindaco determina con provvedimento il numero degli assessori nei limiti stabiliti prima di procedere alla loro nomina.
2. Può essere nominato assessore anche un cittadino non facente parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità e di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale -ex art. 47 -4° comma D. Lgs. N. 267/2000-, nel numero massimo di due. Gli assessori non consiglieri sono nominati in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto. Valgono al riguardo i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale di cui al precedente art. 25.
3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.
4. Contestualmente all'accettazione della carica, l'assessore non consigliere produce al Sindaco una dichiarazione individuale della insussistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità. Il Sindaco dà atto di tale condizione nel provvedimento di nomina che sarà poi presentato in Consiglio.

Art. 27 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà degli assessori oltre il Sindaco e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 28 - Attribuzioni

1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi i responsabili dei servizi nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

- a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) approva i progetti preliminari, allorché siano previsti in atti di pianificazione e programmazione approvati dal Consiglio comunale e che non costituiscano varianti allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n.1, definitivi ed esecutivi di opere pubbliche, progetti e programmi esecutivi attinenti a materie diverse dai lavori pubblici, disegni attuativi dei programmi esclusi i piani urbanistici e tutti i provvedimenti che non comportino impegni di spesa sugli stanziamenti del bilancio che non siano attribuiti ai responsabili di servizio.
 - c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
 - e) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - f) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad ente o persona nel rispetto delle norme del regolamento relativo;
 - g) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;
 - h) assume la decisione di stare in giudizio come attore o convenuto, contestualmente operando la scelta dei professionisti per la difesa degli interessi dell'ente, assumendo con lo stesso provvedimento l'impegno di spesa;
 - i) fissa la data di convocazione dei comizi per i Referendum di cui all'art.78 dello Statuto e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - l) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge o dallo Statuto ad altro organo, approva le aliquote dei tributi comunali;
 - m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - n) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
 - o) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.
4. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:
- a) adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario comunale;
 - c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito il Revisore del conto
 - d) dispone le variazioni alle dotazioni organiche e approva la programmazione triennale del fabbisogno del personale

Art. 29 - Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate al protocollo generale del Comune, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione entro il termine di giorni trenta dalla loro presentazione
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 30 - Decadenza della Giunta – Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio Comunale
2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.
6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

Art. 31 - Deliberazioni degli Organi Collegiali

1. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta. Non sono pubbliche le sedute della Giunta Comunale.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte di regola con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione della azione da questi svolta.
3. Le deliberazioni sono valide se assunte nel corso di sedute di cui al comma 1 del presente articolo, a maggioranza assoluta dei votanti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi, dallo Statuto o dai regolamenti.
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono di competenza del Responsabile del servizio o ufficio proponente, o del Responsabile del procedimento. Il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento dei rispettivi organi.
5. I verbali delle sedute della Giunta Comunale sono firmati dal Sindaco, dal Vice Sindaco e dal Segretario Comunale, mentre quelli del Consiglio Comunale sono firmati dal Sindaco dal Consigliere Anziano e dal Segretario Comunale.
6. Quando il Segretario Comunale si trova in una seduta di Giunta o di Consiglio in uno stato di incompatibilità è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Sindaco.
7. I verbali delle sedute delle commissioni sono firmati da tutti i componenti

Art. 32 - Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione e di ufficiale di governo.
3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
4. Il Sindaco ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
5. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse al proprio ufficio.
7. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun dirigente in base a una delega rilasciata dal Sindaco al dirigente individuato. La delega può essere di natura generale: con essa il sindaco assegna al dirigente delegato l'esercizio della rappresentanza per tutto il tempo del suo mandato per il compimento dei seguenti atti:
 - Rappresentanza in giudizio, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;
 - Stipulazione di convenzioni tra comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati
- Il Sindaco può, altresì, delegare nelle medesime forme di cui sopra, ciascun assessore, per il compimento dei seguenti atti, caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico-istituzionale:
 - Rappresentanza dell'ente in manifestazioni politiche;
 - Stipulazione di convenzioni per la costituzione di consorzi, unione di comuni;

Art. 33 - Linee programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente art. 13, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 34 - Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 35 - Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco, nominato secondo le disposizioni dell'art.25, sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi degli artt. 53 e 59 del D. Lgs. N. 267/2000.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.
3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco, sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 36 - Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
5. Il Sindaco ha facoltà di affidare - con delega - a singoli consiglieri la cura di attività o servizi specifici, comportanti anche studio e ricerca, nonché compiti di collaborazione circoscritti all'esame ed alla cura di determinate materie. La sopracitata delega non altera le regole organizzative dell'ente e pertanto al consigliere è preclusa la partecipazione alle sedute della Giunta Comunale e l'adozione di atti a rilevanza esterna o di competenza degli organi burocratici. Il consigliere delegato può essere invitato dal Sindaco a presenziare alle sole sedute di Giunta Comunale nelle quali siano posti in discussione e/o approvazione provvedimenti inerenti alle attività o servizi specifici di cui alle deleghe ricevute.

Art. 37 - Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'ente e rappresenta l'ente nei giudizi in cui il Comune è parte come attore o come convenuto;
 - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
 - c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
 - d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
 - e) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - f) ha la facoltà di delega;
 - g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - h) fatte salve le competenze attribuite ai Responsabili dei servizi o degli uffici, può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale; tale competenza può essere attribuita anche alla Giunta, secondo le proprie competenze; tenuto conto delle disposizioni contenute nella Legge 241/1990;
 - i) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.78 dello Statuto;
 - l) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di

- apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- m) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio.

Art. 38 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:
- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove, fatto salvo quanto previsto dall'art.20 dello Statuto, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
 - d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, cui l'Ente partecipa, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
 - e) collabora con il Revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
 - f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società cui il Comune partecipa, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 39 - Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:
- a) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede;
 - b) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;
 - c) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità stabilite dagli artt. 109 e 110 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - d) conferisce al Segretario comunale compiti non previsti dallo Statuto e dai regolamenti comunali;
 - e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 40 - Attribuzioni quale ufficiale di governo

- 1. Al Sindaco quale Ufficiale di Governo, spetta sovrintendere ai compiti relativi ai servizi di competenza statale di cui all'art. 54 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
- 2. Il Sindaco sovrintende, inoltre, alle funzioni attribuite o delegate al Comune dallo Stato o dalla Regione.

Titolo II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 41 - Stato giuridico e funzioni

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.
2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.
3. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi o degli uffici e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 108 del D.Lgs. n° 267 il sindaco abbia nominato il direttore generale
4. Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
5. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. n° 267/2000.
6. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n° 267/2000.
7. E' data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario comunale le funzioni (tutte o parti di esse) di cui all'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000.

Art. 42 - Attribuzioni consultive e di garanzia

1. Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne, con funzioni di consulenza giuridico-amministrativa.
2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale.
3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei Referendum.
4. Cura la trasmissione degli atti deliberativi all'organo di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti degli organi collegiali.

Art. 43 - Vice Segretario

1. Il comune potrà prevedere un posto di Vice Segretario. I requisiti d'accesso saranno stabiliti dal regolamento organico dell'ente.

2. Appartengono al Vice Segretario le funzioni di:
 - a) Sostituire, a pieno titolo, il Segretario in caso di vacanza, assenza o impedimento;
 - b) Coadiuvare il Segretario, il quale fissa le direttive della collaborazione.
3. Oltre alle funzioni suddette e a quelle previste dalla legge e dai regolamenti, al Vice Segretario sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) Coordinare, assieme al Segretario, i servizi della segreteria;
 - b) Collaborare con il Segretario, per una regolare tenuta dei rapporti e delle informazioni tra Segreteria ed Uffici;
 - c) Curare, in accordo con il Segretario, l'applicazione delle leggi, dei regolamenti, dei procedimenti e della relativa modulistica.

Capo II

Uffici

Art. 44 - Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) Organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b) Analisi e individuazione della produttività e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) Individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) Superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinare disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
3. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché dell'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 45 - Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi formulati e finanziati dal Comune.

Art. 46 - Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento di cui all'art.44, è articolata in Settori, Servizi ed Uffici.

Art. 47 - Personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 48 - Responsabili degli uffici e dei servizi e loro funzioni

I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento organico del personale.

1. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso compresa l'assunzione delle responsabilità dei relativi procedimenti e la proposta alla Giunta Comunale degli altri membri;
 - b) l'adozione delle determinazioni a contrattare e la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
 - i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
 - l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile ed urgente previste dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n° 267/2000;
 - m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune.
2. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione e provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale, nonché alle direttive del Sindaco e del Direttore Generale.
3. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Art. 48 bis - Responsabili di posizioni organizzative, di servizi e di uffici

1. L'Amministrazione istituisce l'area delle posizioni organizzative ai sensi dell'art. 8 dell'Ordinamento Professionale sottoscritto in data 31.3.1999.
2. I Responsabili delle posizioni organizzative sono individuati su provvedimento del Sindaco o del Direttore Generale, secondo le modalità previste dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti attuativi dello stesso.
3. I Responsabili delle posizioni organizzative assumono le funzioni previste dal contratto nazionale del lavoro, dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento di organizzazione. Hanno la direzione e la gestione amministrativa del settore cui sono preposti e ne assumono la piena responsabilità.
4. I Responsabili degli uffici e dei servizi, nel rispetto del principio di distinzione delle competenze stabilito dall'art. 107, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 ed in conformità alle disposizioni del presente statuto, poste nell'esercizio dell'autonomia statutaria, normativa ed organizzativa di cui all'art. 3, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000, possono delegare l'esercizio delle funzioni ad essi demandate al personale loro sottoposto, attribuendo allo stesso anche l'assunzione dell'atto conclusivo del procedimento, fermo rimanendo in capo ai responsabili dei settori la titolarità del relativo potere, e le connesse funzioni di direzione e di controllo, con la correlativa responsabilità in vigilando, sui compiti assegnati tramite l'atto di delegazione.
5. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate dal contratto nazionale del lavoro, dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti attuativi dello stesso, provvedono a gestire l'attività del Comune e ad attuare gli obiettivi ed i programmi definiti dagli organi politici, secondo le direttive impartite dal Sindaco, dagli Assessori, dal Direttore Generale, se nominato, e dal Segretario Comunale

Art. 49 - Avocazione

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.

Titolo III

SERVIZI

Art. 50 - Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche direttamente dal Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in

relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo articolo 57.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 51 - Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 52 - Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. Sono organi dell'azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
3. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.
4. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica del Consiglio di amministrazione è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi. Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione né Presidente, i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
5. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.
6. Il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo statuto dell'azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Art. 53 - Istituzione

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzione mediante apposito atto contenente il relativo

regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione. Redige apposito piano finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le donazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi. L'istituzione informa la propria attività ai criteri ed ai principi di cui al settimo comma del precedente articolo 52.

2. Il regolamento di cui al precedente primo comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 54 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Sindaco fra coloro che, estranei al Consiglio comunale sono eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. Per i membri del Consiglio di amministrazione ed il Presidente valgono le stesse cause di incompatibilità stabilite nel quarto comma dell'articolo 52.
2. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente possono essere revocati con le modalità stabilite al comma quinto dell'articolo 52, che si richiama anche nella parte riguardante la decadenza del consiglio di amministrazione.
3. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
4. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 55 - Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

Art. 56 - Il Direttore

1. Il Direttore, cui compete la responsabilità dell'istituzione, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Il regolamento dell'istituzione può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

Art. 57 - Società

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui all'art. 116 del D.Lgs. n° 267/2000, e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n.475, come sostituita dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
3. Per l'applicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 498, e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n.533, e successive modificazioni.

Art. 58 - Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessione a terzi.
2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

Titolo IV

CONTROLLO INTERNO

Art. 59 - Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Agli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore del conto, alle attribuzioni di controllo, di proposta e di garanzia, si applicano le norme del vigente ordinamento contabile, i principi civilistici concernenti il controllo delle Società per azioni e le disposizioni del presente Statuto.
4. Alle stesse norme si fa espresso rinvio per l'individuazione delle forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art. 60 - Revisore del conto

1. Il Consiglio comunale elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri e a scrutinio segreto un Revisore dei conti scelto tra i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 234 D.Lgs. n° 267/2000.
2. Valgono per i revisori le norme di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali. Sono inoltre incompatibili alla carica coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 2339 del Codice civile.

3. Egli dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
4. Il Revisore dei conti svolge le seguenti funzioni:
 - a) collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
 - b) esprime pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dei pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art 3 dell'ordinamento contabile, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;
 - c) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
 - d) redige la relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di contabilità, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
 - e) presenta referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai componenti degli organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
 - f) effettua le verifiche di cassa di cui all'art. 64 dell'ordinamento contabile.
 - g) Fa parte del nucleo di valutazione. In tal caso al revisore spetta il compenso di cui all'art. 241 – 2° comma – D.Lgs. n° 267/2000.
5. Il Revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario.

Art. 61 - Analisi e controlli

1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia, predispone gli strumenti adeguati a compiere i seguenti controlli interni:
 - a) controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 - b) controllo di gestione;
 - c) valutazione dei responsabili con incarichi di posizione organizzativa;
 - d) valutazione e controllo strategico.
2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
3. Il controllo di gestione è finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. Con il termine "efficacia" si intende la verifica del raggiungimento dei risultati (servizi offerti al pubblico) rispetto agli obiettivi programmati. Con il termine "efficienza" si intende l'attitudine al raggiungimento di determinati risultati con il minimo impiego di mezzi, ossia al raggiungimento dei massimi risultati con i mezzi a disposizione. Con il termine "economicità" si intende la capacità di soddisfare i bisogni considerati di pubblico interesse dalla comunità tenendo conto delle risorse disponibili e del loro efficiente impiego.

4. La valutazione dei responsabili con incarichi di posizione organizzativa ha per oggetto la valutazione delle prestazioni effettuate da detti responsabili.
5. La valutazione ed il controllo strategico sono diretti a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
6. Ai controlli indicati nei commi precedenti si applicano i principi, criteri e modalità stabiliti nelle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 luglio 1999, n.286.

PARTE II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I

Organizzazione territoriale

Art. 62 - Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 63 - Municipio

1. Il Municipio di Cassago Brianza è l'organismo di decentramento al quale la legge, lo Statuto e l'apposito regolamento assegnano compiti di gestione dei servizi di base e le altre attribuzioni delegate.

Capo II

Forme collaborative

Art. 64 - Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 65 - Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con enti esistenti nel Comune, con altri enti locali o con gli enti territoriali istituzionalmente riconosciuti.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 66 - Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi sotto il profilo economico e imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi previsti nell'articolo precedente.
2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal precedente art.65, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 67 - Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 64 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali il Consiglio comunale ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dall'art. 32 del D.Lgs. n° 267/2000, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla comunità.

Art. 68 - Accordi di programma

1. Al fine di eliminare i tempi morti che caratterizzano l'esecuzione di interventi, di opere o di programmi coinvolgenti più livelli di governo (statale, regionale, provinciale e comunale), si possono promuovere "accordi di programma".
2. Qualora si presentino le condizioni predette previste dall'art. 34 del D.Lgs. 267/2000, il Sindaco promuove la conclusione dei sopra citati accordi di programma.
3. L'accordo, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, potrà stabilire le modalità di coordinamento delle iniziative, fissare i tempi di realizzazione, regolare i finanziamenti e ogni altro aspetto.
4. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo, anche ai fini degli interventi sostitutivi, è regolata dal sesto comma dell'art. 34 del D.Lgs. n° 267/2000.

Titolo II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 69 - Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Il Comune favorisce, nei modi previsti dallo Statuto e dal regolamento comunale, la formazione e lo sviluppo di Libere Associazioni e di altri organismi che intendono:
 - a) collaborare alla crescita e allo sviluppo civile, sociale, economico e culturale della comunità cassaghese;

- b) favorire lo spirito di solidarietà e collaborazione tra cittadini;
 - c) partecipare all'amministrazione del Comune, delle sue istituzioni e dei suoi enti.
3. Il Comune riconosce, quali centri di riferimento e di rapporti continuativi, le Libere Associazioni e gli organismi che dispongono di un'organizzazione propria e sono in grado di rappresentare gli interessi generali e diffusi della comunità cassaghese, con particolare riferimento alle finalità indicate nel precedente comma 2.
 4. Se in possesso dei requisiti sopra indicati, rientrano tra le libere forme associative: le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati; le associazioni degli esercenti arti e attività agricole, industriali, artigianali, professionali e commerciali; le associazioni di volontariato, di protezione di persone in stato di bisogno fisico, psichico ed economico; le associazioni per la tutela della natura, per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale; le associazioni educative culturali, religiose, ricreative e sportive, le associazioni combattentistiche e d'arma.
 5. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
 6. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici e sociali su specifici problemi.
 7. A seconda della natura e dell'importanza del problema la consultazione può svolgersi in una delle seguenti forme:
 - a) questionario;
 - b) assemblea pubblica;
 - c) indagine per campione;
 - d) audizioni di persone particolarmente qualificate e rappresentative del gruppo o della categoria.

Capo I

Iniziativa politica e amministrativa

Art. 70 - Interventi nel procedimento amministrativo

1. Il Comune, nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive informa gli interessati a norma del rispettivo regolamento.
2. L'informazione è d'obbligo in materia di piani urbanistici o di fabbricazione, di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.
3. Sono esclusi dalla procedura di cui al presente articolo tutti quei casi che, pur incidendo su situazioni giuridiche soggettive, siano di interesse pubblico oppure tendano alla salvaguardia degli interessi della collettività; sono altresì esclusi tutti quegli atti la cui procedura preveda pubblicazioni e diritto di osservazione da parte dei cittadini interessati.
4. I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi possono sempre ricorrere nelle forme di legge.

Art. 71 - Istanze, Petizioni, Interrogazioni

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi che riguardino materia di esclusiva competenza locale.

2. La Giunta o il Consiglio comunale, il Segretario o il responsabile del servizio o dell'ufficio, secondo le rispettive competenze, dovranno pronunciarsi, con atto motivato, sulle predette istanze, petizioni o proposte entro 60 giorni dalla loro presentazione.
3. Se il termine previsto al comma 2 non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
4. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni sia singole che associate.
5. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il petitum che sia di competenza giuridica del Comune stesso.
6. Tutte le istanze, le proposte, le petizioni, altresì, debbono essere regolarmente firmate. Le firme devono essere autenticate nelle forme di legge a pena d'inammissibilità.
7. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise, è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato.
8. Le risposte sono rese note per lettera agli interessati.
9. I Consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco e la Giunta ed in Consiglio comunale.
10. Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

Art. 72 - Proposte

1. La popolazione esercita l'iniziativa per l'adozione di atti amministrativi di competenza consiliare, per le modifiche statutarie e per l'istituzione di commissioni d'inchiesta. In questo caso la commissione è istituita se la proposta è fatta propria da almeno 1/5 dei Consiglieri comunali.
2. L'iniziativa si esercita mediante proposte di almeno il 10% dei cittadini aventi diritto al voto.
3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 73 - Azione popolare

1. Ciascun elettore può agire in giudizio presso qualunque organo di giurisdizione, facendo valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune, secondo le norme stabilite dall'art. 9 del D.Lgs. n° 267/2000.
2. Le Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n° 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario, che spettano al Comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

Capo II

Associazionismo e partecipazione

Art. 74 - La valorizzazione delle Associazioni

1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, come previsto dal successivo art.75 e dal relativo regolamento, volte a

favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità.

2. Le forme associative come sopra determinate, hanno accesso alle strutture comunali al fine di ottenere tutte le informazioni per poter esercitare la loro funzione di partecipazione all'attività comunale; l'accesso agli atti comunali è determinato dal regolamento di cui al successivo art.83.
3. Le stesse forme associative hanno la possibilità di proporre petizioni, istanze e di formulare proposte relative ai fini che si propongono nonché possono, in accordo con la Giunta, collaborare per l'acquisizione del parere in ordine agli argomenti in discussione.
4. Il Comune provvederà a mettere in atto tutti gli accorgimenti affinché le libere associazioni di cui al precedente articolo siano poste in condizione di operare al meglio.

Art. 75 - Gli organismi di partecipazione

1. Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.
2. Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. Il Comune per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
4. Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'Amministrazione vorrà loro sottoporre.
5. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento.
6. Agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione come previste dal successivo art. 76.

Art. 76 - Incentivazione

1. Alle Associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria – patrimoniale, che tecnico – professionale e organizzativo, nel rispetto dell'art. 12 della legge n° 241/90 e dell'apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 77 - Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle Associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Capo III

Referendum - diritti di accesso

Art. 78 - Referendum

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio;
 - d) su bilancio di previsione, relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale, programma triennale dei lavori pubblici, piano regolatore generale e sue varianti;
 - e) provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - f) provvedimenti concernenti il personale comunale;
 - g) regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio comunale;
 - h) provvedimenti inerenti assunzioni di mutui, emissione di prestiti;
 - i) provvedimenti atti a tutelare i diritti delle minoranze etniche e religiose.
3. I Referendum possono essere richiesti da almeno un decimo degli iscritti nelle liste elettorali del Comune, così come risultano dall'ultima revisione dell'anno precedente. Il Consiglio entro 90 giorni dalla data di protocollazione della richiesta, delibera sulla loro regolarità e ammissibilità, con voto palese della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Allo stesso modo, il Consiglio si pronuncia anche sulla formulazione dei quesiti e sull'impegno di spesa. Il primo firmatario può richiedere di partecipare alla seduta consiliare, con diritto di esposizione delle proposte referendarie, nei modi previsti dal regolamento.
4. Hanno diritto di partecipare ai Referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data della revisione precedente all'indizione dei Referendum.
5. La proposta di referendum deve contenere una sola domanda riferita alla materia oggetto del referendum. La proposta deve contenere le precise indicazioni dell'argomento o della deliberazione o del provvedimento cui si riferisce e deve essere formulata in termini tali da permettere una risposta chiara ed univoca degli elettori.

Art. 79 - Procedure

1. I promotori della raccolta delle firme necessarie alla presentazione della richiesta di Referendum devono essere almeno il 2% degli elettori.
2. La richiesta dei moduli necessari per raccogliere le firme, presentata dal Comitato promotore, deve contenere il testo del quesito che si vuole sottoporre a Referendum.
3. La commissione "affari generali", sentito il primo promotore, si esprime, entro un periodo massimo di 30 giorni, sull'ammissibilità della proposta di Referendum presentata e ne rende edotto il Consiglio comunale, che delibera in merito alla prima seduta successiva all'espressione del parere della commissione.
4. Il Consiglio comunale delibera – a maggioranza assoluta dei suoi componenti - l'inammissibilità dei Referendum unicamente per motivi di illegittimità o di contrarietà alle norme del presente Statuto.
5. Le firme dei richiedenti un Referendum dichiarato ammissibile devono essere apposte su appositi moduli richiedibili presso gli uffici comunali.
6. Tali moduli, prima del loro uso, devono essere vidimati dal Segretario comunale e le firme devono essere autenticate con le modalità ai cui alla legge n. 15/1968. Le firme necessarie per la richiesta non possono essere presentate su fogli vidimati da oltre tre mesi.
7. La commissione "affari generali" controlla l'avvenuta autentica del numero necessario delle firme.
8. L'iscrizione nelle liste elettorali è attestata d'ufficio.

Art. 80 - Indizione

1. Qualora una proposta di Referendum raccolga il numero necessario di firme, il Consiglio comunale indice con propria delibera la consultazione referendaria che dovrà svolgersi entro i novanta giorni successivi. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con

operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

2. Non è possibile raccogliere firme per richiedere una consultazione referendaria nel periodo in cui è convocato qualunque comizio elettorale.
3. Per le procedure di voto si seguono quelle relative alla elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

Art. 81 - Consultazione referendaria

1. Il Sindaco dà notizia ai cittadini della consultazione referendaria mediante apposito manifesto da affiggere entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione all'Albo Pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici.
2. I seggi da istituire sono in numero pari ad almeno 1/3 di quelli previsti per l'elezione del Consiglio comunale.
3. L'ufficio elettorale di sezione è composto di 2 membri più il segretario.
4. Le operazioni di voto saranno limitate ad un solo giorno, dalle ore 07,00 alle ore 22,00.
5. Il Referendum è valido quando vi abbia preso parte oltre la metà dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data della revisione precedente all'indizione del Referendum. Il quesito sottoposto a Referendum s'intende accolto quando i voti attribuiti alla risposta affermativa sono almeno pari alla metà più uno dei votanti.
6. I risultati dovranno essere pubblicati entro 15 giorni dallo svolgimento della votazione.
7. Se l'esito è favorevole, il Sindaco iscrive l'argomento che è stato oggetto del Referendum all'ordine del giorno del Consiglio comunale che, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, delibera gli atti di indirizzo tenendo conto della volontà espressa dal voto popolare.

Art. 82 - Sospensioni e modifiche

1. L'indizione di un Referendum sospende la decisione sulle proposte di deliberazione o su eventuali provvedimenti oggetto delle proposte, salvo i casi in cui il Consiglio comunale, con maggioranza qualificata, cioè con voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri in carica, non sia di contrario avviso.
2. Il Consiglio comunale, qualora prima della data di svolgimento del Referendum abbia deliberato l'abrogazione di quanto si richiede di abrogare o deliberato quanto si richiede di deliberare, con proprio atto preso a maggioranza dei suoi componenti dichiara che la consultazione referendaria non ha luogo.

Art. 83 - Diritto di accesso e di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea o motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento emanato in conformità alle previsioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n.241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2. Il diritto di accesso si esercita nei modi e nelle forme previste dal vigente regolamento comunale sull'accesso e secondo le disposizioni contenute negli articoli 22 e 23 della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Capo IV

Difensore civico

Art. 84 - Istituzione del Difensore civico

1. Il Comune può prevedere l'istituzione della figura del difensore civico al fine della garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della Amministrazione comunale stessa. Per tale scopo il Comune può avvalersi di apposita convenzione, secondo le disposizioni contenute nell'art. 30 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267.
2. Compito del difensore civico è quello di segnalare, ad istanza dei cittadini singoli o associati, oppure di formazioni sociali e sindacali riconosciute, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini. Nei casi previsti dall'art. 127 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267, il controllo preventivo di legittimità è esercitato, dalla data di rispettiva istituzione, dal difensore civico comunale; il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Fino all'istituzione del difensore civico, il controllo è esercitato, con gli effetti predetti, dal comitato regionale di controllo.
3. Tali "segnalazioni" può effettuarle anche di propria iniziativa.
4. Il difensore civico – qualora lo ritenga necessario – può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

Art. 85 - L'elezione del difensore civico

1. Il difensore civico, fatta salva l'ipotesi dell'esercizio delle funzioni mediante convenzione di cui al comma 1 del precedente articolo 84, è eletto dal Consiglio comunale ed è scelto tra i cittadini residenti nel Comune che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa, che abbiano compiuto i 40 anni di età e non superato i 70 anni. Eventuali incompatibilità o motivi di ineleggibilità sono posti dal regolamento adottato con la delibera di elezione. L'elezione è valida se il candidato ottiene il voto dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune a seguito di votazione a scrutinio segreto.
2. Qualora dopo tre votazioni nessun candidato raggiunga la maggioranza richiesta, risulterà eletto il candidato che nella quarta votazione ottenga la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati al Comune; se nessuno dei candidati ottiene la maggioranza richiesta nella quarta votazione, la procedura riprende di nuovo entro 30 giorni.
3. Egli resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, può essere revocato, ma può essere rieletto nelle stesse forme non più di un'altra volta.
4. Ad esso spetta la stessa indennità prevista per gli Assessori del Comune in relazione alle leggi vigenti e le prerogative di agibilità.
5. Al difensore civico spetta di diritto di conoscere tutte le deliberazioni di Giunta e di Consiglio comunale e di averne fotocopia, con l'obbligo della riservatezza riguardo alle notizie apprese in ragione dell'Ufficio.
6. Il difensore civico può partecipare come osservatore alle riunioni della Giunta, se richiesto, e del Consiglio comunale, senza diritto di parola e di voto ancorchè consultivo.
7. Il difensore civico presenta al Consiglio comunale una relazione annuale, entro il mese di marzo, ove si illustra l'attività svolta e le proposte che vengono rivolte al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio per le disfunzioni dell'Amministrazione e suggerisce soluzioni tecniche per

l'efficienza, l'efficacia e la produttività dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici comunali.

8. Qualora il difensore civico presenti dimissioni irrevocabili, entro 45 giorni dalla presa d'atto è necessario che il Consiglio comunale ne elegga un altro. Sino a tale elezione ed accettazione e scambio delle competenze e dei poteri, il difensore civico dimesso resta in carica per il principio della "prorogatio" confermando tutti i poteri.

Titolo III

Funzione normativa

Art. 86 - La deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con voto favorevole di due terzi dei Consiglieri. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma uno si applicano anche per le modifiche dello Statuto.
3. Lo Statuto dopo l'approvazione è inviato nei termini di legge all'O.RE.CO. per il controllo di legittimità. Lo Statuto restituito dopo l'approvazione dell'O.RE.CO. è inviato a cura del Comune alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
4. Esso è, altresì, affisso all'Albo Pretorio dell'ente per 30 giorni consecutivi ed è inviato al Ministero degli Interni per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti e per ulteriori forme di pubblicità.
5. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

Art. 87 - Revisione dello Statuto

1. La revisione statutaria può essere proposta da:
 - a) un numero di iscritti alle liste elettorali del Comune pari ad un terzo degli aventi diritto al voto;
 - b) ciascun Consigliere comunale.
2. La proposta di revisione statutaria deve contenere l'indicazione della norma di cui si chiede la revisione e recare un'adequata motivazione esplicativa.
3. Qualora la proposta di revisione sia avanzata dai soggetti di cui alla lettera a) del primo comma le firme degli iscritti alle liste elettorali sono raccolte con le medesime modalità previste per la proposta di cui all'art.79, sesto comma, del presente Statuto.
4. La proposta di revisione è presentata mediante deposito presso la Segreteria del Comune, corredata dalle firme dei proponenti.
5. Il Consiglio comunale pone in discussione le proposte così formulate entro le prime tre sedute successive alla presentazione delle stesse, e comunque non oltre tre mesi da tale data.
6. Ove il Consiglio comunale ritenga opportuno procedere, nomina una commissione consiliare per l'istruttoria della proposta.

Art. 88 - Ordinanze

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi emanano nell'ambito di rispettiva competenza ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari, come previsto dal precedente articolo 48, comma 2, lettera I, del presente Statuto.
2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive, prive di carattere normativo e di indirizzo, applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al primo comma devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono essere altresì sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4. Il Sindaco quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
5. Per l'esecuzione dei relativi ordini, il Sindaco, può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
6. Se l'ordinanza adottata ai sensi del primo comma è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
7. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.
8. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
9. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Art. 89 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette